



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE RIFIUTI/DIR. 1/2/4/5/6

OGGETTO: Articolo 1 septies del D.lgs. 152/2006 - applicazione dell'art. 298 del D.lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 198, comma 10, del D.lgs. 152/2006.

QUINTO

Con lettera di interpello formulata ai sensi dell'articolo 1 - septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Provincia di Macerata ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione circa l'applicazione dell'art. 298, D.lgs. 152/2006, ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 198, comma 10, D.lgs. 152/2006.

La suddetta Provincia esprime, infatti, come, secondo un consulto orientamento giurisprudenziale talì, in merito, Cass. Civ., sez. III, 26/09/2013, n. 20449, la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 198, comma 10, D.lgs. 152/2006, - quale lo studio di un consulente - integra gli estremi della violazione di norma tenuta del registro a carico del soggetto obbligato, mentre, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., sez. III, 24/02/2017, n. 9112), la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 298, comma 2, D.lgs. 152/2006, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l'osserva tenuta del registro, nei corsi, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto in legge.

Ne consegue, ad avviso dell'Ente richiedente, che, alla luce dell'ultima pronuncia della Suprema Corte, l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, benché previsto direttamente dall'art. 198, D.lgs. 152/2006, potrebbe ritenersi come una norma giuridica imperfetta, in quanto una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei suddetti registri presso un luogo diverso da quello di produzione può divenire penalmente sanata tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge. Al fine di assicurare l'esatta applicazione della suddetta normativa, la Provincia di Macerata chiede, dunque, di indicare quale sia la più corretta interpretazione da dare alla stessa, fornendo così un servizio indicativo imperativo.

REFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

-Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:

in Art. 198, comma 1: "Chiunque effettua o dirige professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i committenti o gli intermediari di rifiuti senza autorizzazione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi consorziali, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 194, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle